

L'allegato I della citata direttiva, così recita:

ALLEGATO I

Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12 %	
(1)	(2)	(3)	
1. Arsenico	Materie prime per mangimi, ad eccezione di:	2	
	— farina d'erbe, d'erba medica e di trifoglio, polpe essiccate di barbabietole e polpe essiccate di barbabietole melassate	4	
	— fosfati e mangimi per gli animali provenienti dalla trasformazione di pesci o di altri animali marini	10	
	Mangimi completi, ad eccezione di:	2	
	— mangimi completi per pesci	4	
	Mangimi complementari, ad eccezione di:	4	
	— mangimi minerali	12	
	2. Piombo	Materie prime per mangimi, ad eccezione di:	10
		— foraggio verde	40
		— fosfati	30
— lieviti		5	
Mangimi completi		5	
Mangimi complementari, ad eccezione di:		10	
— mangimi minerali		30	
3. Fluoro	Materie prime per mangimi, ad eccezione di:	150	
	— mangimi d'origine animale	500	
	— fosfati	2 000	
	Mangimi completi, ad eccezione di:	150	
	— mangimi completi per bovini, ovini, caprini:		
	— durante l'allattamento	30	
	— altri	50	
	— mangimi completi per suini	100	
	— mangimi completi per pollame	350	
	— mangimi completi per pulcini	250	
	Composti minerali per bovini, ovini e caprini	2 000 (*)	
Altri mangimi complementari	125 (*)		
4. Mercurio	Materie prime per mangimi, ad eccezione di:	0,1	
	— mangimi provenienti dalla trasformazione di pesci o di altri animali marini	0,5	
	Mangimi completi, ad eccezione di:	0,1	
	— mangimi completi per cani e gatti	0,4	
	Mangimi complementari, ad eccezione di:	0,2	
	— mangimi complementari per cani e gatti		

Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12 %
(1)	(2)	(3)
5. Nitriti	Farine di pesce Mangimi completi, ad eccezione di: — mangimi per animali da compagnia, salvo uccelli e pesci ornamentali	60 (espresso in nitrito di sodio) 15 (espresso in nitrito di sodio)
6. Cadmio	Materie prime per mangimi di origine vegetale Materie prime per mangimi di origine animale, ad eccezione di: — mangimi per animali da compagnia Fosfati Mangimi completi per bovini, ovini e caprini, ad eccezione di: — mangimi completi per vitelli, agnelli e capretti Altri mangimi completi, ad eccezione di: — mangimi per animali da compagnia Mangimi minerali Altri mangimi complementari per bovini, ovini e caprini	1 2 10 (*) 1 0,5 5 (*) 0,5
7. Aflatossina B ₁	Materie prime per mangimi, ad eccezione di: — arachidi, copra, palmisti, semi di cotone, babassu, granturco e loro derivati Mangimi completi per bovini, ovini e caprini, ad eccezione di: — animali da latte — vitelli, agnelli e capretti Mangimi completi per suini e pollame (salvo animali giovani) Altri mangimi completi Mangimi complementari per bovini, ovini e caprini (ad eccezione dei mangimi complementari per gli animali da latte, vitelli, agnelli e capretti) Mangimi complementari per suini e pollame (salvo animali giovani) Altri mangimi complementari	0,05 0,02 0,05 0,005 0,01 0,02 0,01 0,05 0,03 0,005
8. Acido cianidrico	Materie prime per mangimi, ad eccezione di: — semi di lino — pannelli di lino — prodotti di manioca e pannelli di mandorle Mangimi completi, ad eccezione di: — mangimi completi per pulcini	50 250 350 100 50 10
9. Gossipolo libero	Materie prime per mangimi, ad eccezione di: — pannelli di cotone Mangimi completi, ad eccezione di: — mangimi completi per bovini, ovini e caprini — mangimi completi per pollame (salvo pollame da produzione di uova) e vitelli — mangimi completi per conigli e suini (salvo i suinetti)	20 1 200 20 500 100 60

Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12 %
(1)	(2)	(3)
10. Teobromina	Mangimi completi, ad eccezione di: — mangimi completi per bovini adulti	300 700
11. Essenza volatile di senape	Materie prime per mangimi, ad eccezione di: — panelli di colza	100 4 000 (espresso in isotiocianato di allile)
	Mangimi completi, ad eccezione di: — mangimi completi per bovini, ovini e caprini (salvo animali giovani)	150 (espresso in isotiocianato di allile) 1 000 (espresso in isotiocianato di allile)
	— mangimi completi per suini (salvo i suinetti) e per pollame	500 (espresso in isotiocianato di allile)
12. Viniltioossazolidone (vinilossazolidintione)	Mangimi completi per pollame, ad eccezione di: — mangimi completi per pollame da produzione di uova	1 000 500
13. Segale cornuta (<i>Claviceps purpurea</i>)	Tutti i mangimi contenenti cereali non macinati	1 000
14. Semi di piante spontanee e di frutti, non macinati o frantumati, contenenti alcaloidi, glucosidi o altre sostanze tossiche, isolatamente o insieme, tra cui:	Tutti i mangimi	3 000
a) <i>Lolium temulentum</i> L.,		1 000
b) <i>Lolium remotum</i> Schrank,		1 000
c) <i>Datura stramonium</i> L.		1 000
15. Rizinus — <i>Ricinus communis</i> L.	Tutti i mangimi	10 (espresso in gusci di ricino)
16. <i>Crotalaria</i> spp.	Tutti i mangimi	100
17. Aldrin	} isolatamente o assieme espressi in dieldrin	} Tutti i mangimi, ad eccezione di: — grassi
18. Dieldrin		
19. Canfene clorurato (<i>toxafene</i>)	Tutti i mangimi	0,1
20. Clordano (somma degli isomeri <i>cis</i> e <i>trans</i> e dello stesso ossiclordano, espressi in clordano)	Tutti i mangimi, ad eccezione di: — grassi	0,02 0,05
21. DDT (somma degli isomeri del DDT, del TDE e del DDC, espressi in DDT)	Tutti i mangimi, ad eccezione di: — grassi	0,05 0,5
22. Endosulfan (somma degli isomeri <i>alfa</i> e <i>beta</i> e del solfato d'endosulfan espressi in endosulfan)	Tutti i mangimi, ad eccezione di: — granturco — semi oleosi — alimenti completi per pesci	0,1 0,2 0,5 0,005
23. Endrin (somma dell'endrin e del delta-cheto-endrin, espressi in endrin)	Tutti i mangimi, ad eccezione di: — grassi	0,01 0,05
24. Eptacloro (somma dell'eptacloro e dell'eptacloreposide, espressi in eptacloro)	Tutti i mangimi, ad eccezione di: — grassi	0,01 0,2

Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12 %
(1)	(2)	(3)
25. Esaclorobenzolo (HCB)	Tutti i mangimi, ad eccezione di: — grassi	0,01 0,2
26. Esaclorocicloesano (HCH)	Tutti i mangimi, ad eccezione di:	0,02
26.1 Isomero alfa	— grassi	0,2
26.2 Isomero beta	Mangimi composti, ad eccezione di: — mangimi per bestiame da latte	0,01 0,005
26.3 Isomero gamma	Materie prime per mangimi, ad eccezione di: — grassi	0,01 0,1
27. Diossina (somma di PCDD e PCDF, espressi in equivalenti tossici internazionali)	Tutti i mangimi, ad eccezione di: — grassi	0,2 2,0
28. Albicocco — <i>Prunus armeniaca</i> L.	Pastazzo di agrumi	500 pg I-TEQ/kg (limite superiore di rilevazione (?))
29. Mandorlo amaro — <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D.A. Webb var. amara (DC.) Focke [= <i>Prunus amygdalus</i> Batsch var. amara (DC.) Focke]		
30. Frutti del faggio non decorticati — <i>Fagus silvatica</i> L.		
31. Camelina — <i>Camelina sativa</i> (L.) Crantz		
32. Mowrah, Bassia, Madhuca — <i>Madhuca longifolia</i> (L.) Machr. = <i>Bassia longifolia</i> L. = <i>Illipe alabrurum</i> Engl. <i>Madhuca indica melin</i> [= <i>Bassia latifolia</i> Roxb.] = <i>Illipe latifolia</i> (Roscb.) F. Mueller]		
33. Purgère — <i>Jatropha curcas</i> L.	Tutti i mangimi	Semi, frutti e derivati delle piante corrispondenti possono essere presenti nei mangimi solo in quantità non determinabile
34. Croton — <i>Croton tiglium</i> L.		
35. Senape indiana — <i>Brassica juncea</i> (L.) Czern. e Coss. ssp. <i>integrifolia</i> (West.) Thell.		
36. Senape di Sarepte — <i>Brassica uncea</i> (L.) Czern. e Coss. ssp. <i>uncea</i>		
37. Senape cinese — <i>Brassica juncea</i> (L.) Czern. e Coss. ssp. <i>juncea varutea</i> Batalin		
38. Senape nera — <i>Brassica nigra</i> (L.) och		
39. Senape abissina (senape etiopica) <i>Brassica carinata</i> A. Braun		

— Il decreto del Ministro della sanità in data 13 novembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario n. 102 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 13 dicembre 1985, reca: «Prodotti di origine minerale e chimico industriali impiegati nell'alimentazione degli animali».

— Il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123 reca: «Attuazione delle direttive 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali.»

— Il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433, reca:

«Regolamento di attuazione delle direttive 96/51/CE, 98/51/CE e 1999/20/CE in materia di additivi nell'alimentazione degli animali.»

— Il decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2002, n. 317, reca: «Regolamento interministeriale recante norme di attuazione della direttiva 1999/29/CE, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.»

— La legge 15 febbraio 1963, n. 281, reca: «Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi.»

Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.»